

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI VISITING
PROFESSOR E DI VISITING RESEARCHER

Emanato con DR. 269 del 13/5/2021



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

SOMMARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Richiesta e riconoscimento del titolo	2
Art. 4 - Compenso per l'attività di docenza svolta dal visiting	3
Art. 5 - Obblighi e diritti connessi al titolo	3
Art. 6 - Disposizioni finali.....	4

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Università degli studi Suor Orsola Benincasa conferisce il titolo di "Visiting Professor" e "Visiting Researcher" a studiosi ed esperti italiani o stranieri di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, al fine di favorire lo sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale e di potenziare la dimensione internazionale dell'Ateneo e della sua offerta formativa promuovendo lo scambio di esperienze scientifiche e didattiche con enti non italiani.

2. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al *Visiting* è riconosciuto, durante la sua permanenza, apposito status inteso come titolarità dei diritti e doveri all'interno dell'Ateneo, come previsto dal successivo art. 5.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende per:

- *Visiting Professor* un professore ordinario o associato, o qualifiche corrispondenti, ovvero uno studioso di alta qualificazione affidatario di attività didattica, nell'ambito di un corso di studi o di dottorato di ricerca;

- *Visiting Researcher* un professore ordinario o associato, o qualifiche corrispondenti, o un ricercatore, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca all'interno di una struttura di uno o più Dipartimenti.

Art. 3 RICHIESTA E RICONOSCIMENTO DEL TITOLO

1. La richiesta di riconoscimento del titolo di *Visiting Professor* o di *Visiting Researcher* avanzata al Senato Accademico dal Dipartimento interessato, con delibera assunta dal proprio Consiglio.

2. Nella delibera sono indicati:

a) le generalità del professore, ricercatore, "studioso" e/o "esperto" e il titolo che si intende conferire;

b) l'istituzione o l'ente di appartenenza;

c) l'eventuale accordo/convenzione con la predetta istituzione, qualora formalmente stipulato, ovvero l'eventuale autorizzazione o il provvedimento giustificativo della permanenza dello studioso presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;

d) la descrizione della qualificazione scientifica dell'interessato, come evidenziata dal curriculum vitae, dalle pubblicazioni e da ogni altro elemento che rappresenti il suo profilo didattico e scientifico;

e) la descrizione delle attività che dovranno essere svolte:

- per la didattica è definita la tipologia di attività affidata e il periodo di svolgimento, che tiene conto di quanto disposto dal Manifesto degli Studi e dal calendario accademico, delle specifiche competenze dello studioso e del settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento;

- per la ricerca è indicato il Progetto di ricerca e il nominativo del suo responsabile;

f) il periodo di permanenza dello studioso presso l'Ateneo;

g) il Dipartimento ospitante e il docente interno di riferimento.

dell'attività presso

l'Ateneo.

Art. 4 COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI DOCENZA SVOLTA DAL VISITING

1. L'Ateneo mette a disposizione un budget annuale, definito dal Consiglio di Amministrazione, per il finanziamento di *Visiting Professor/Visiting Researcher* con contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento a docenti studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, il compenso previsto ha carattere omnicomprensivo.

Art. 5 OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI AL TITOLO

1. Il *Visiting* è tenuto a svolgere le sue attività nell'ambito di insegnamenti presenti nella offerta formativa di Ateneo o nell'ambito delle attività didattiche del dottorato di ricerca ovvero in entrambe le tipologie:

a. qualora l'attività didattica venga svolta esclusivamente nell'ambito di un insegnamento presente nella offerta formativa di Ateneo, la sua durata sarà pari ad almeno 30 ore. I CFU relativi alle suddette attività didattiche vengono definiti dai Consigli di Dipartimento proponenti, in fase di attribuzione dell'incarico al docente. È prevista, altresì una verifica per suddetta attività didattica. Agli studenti che superano la verifica finale viene riconosciuto 1 punto bonus ai fini del calcolo del voto finale di laurea;

b. qualora l'attività didattica venga svolta esclusivamente nell'ambito di un dottorato di ricerca di Ateneo, la sua durata sarà pari ad almeno 15 ore.

L'attività di ricerca sarà svolta nell'ambito di linee e progetti comuni tra il Dipartimento ospitante ed il *Visiting*. La permanenza dello studioso presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa deve avere una durata pari ad almeno 15 giorni consecutivi.

Il *Visiting* dovrà attenersi a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo, comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei posti di lavoro e del codice etico.

2. Il Responsabile della struttura proponente provvederà ad inviare apposita lettera di invito e a formalizzare successivamente il conferimento dell'incarico didattico o di ricerca nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo in materia e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.

3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo il *Visiting* è tenuto a sottoscrivere un documento di affiliazione (*Affiliation form*) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione. Sarà fornita al *Visiting* l'assistenza e la consulenza per l'adempimento delle procedure per eventuale permesso di soggiorno, in collaborazione con l'Ufficio Relazioni Internazionali.

4. L'Ateneo darà adeguata evidenza e informazione su sito web istituzionale circa la presenza e l'attività svolta dal *Visiting*, anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.

5. Il responsabile della struttura ospitante dovrà assicurare al *Visiting*, per l'intero periodo di permanenza, adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste, assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno, l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo e l'accesso alla biblioteca di Ateneo.

6. È istituita, presso l'Ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo, l'anagrafe dei *Visiting* contenente tutte le informazioni ed i risultati delle attività svolte a fini conoscitivi e valutativi.

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.